

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
AL MINISTRO DI DANIMARCA IN ROMA

Roma, 26 ottobre 1927 - Anno V

Signor Ministro,

Con nota in data di oggi Ella ha voluto comunicarmi quanto segue:

« In conformità alle istruzioni ricevute, ho l'onore di comunicare all'E. V. che il Governo danese, allo scopo di agevolare le relazioni commerciali fra i due Paesi, si dichiara disposto ad esentare, a partire dal 1° gennaio 1928, dal pagamento dei diritti di vidimazione i certificati di origine che accompagnano le merci italiane destinate in Danimarca, purchè il Governo italiano, a titolo di reciprocità, consenta lo stesso trattamento per i certificati di origine che accompagnano le merci danesi destinate in Italia. Eguale trattamento si farà pure per la vidimazione di fatture commerciali, qualora la vidimazione fosse richiesta ».

In risposta alla Sua ho l'onore di comunicare che il Governo italiano, constatando che il Governo danese si è dichiarato disposto ad accordare, a partire dal 1° gennaio 1928, la vidimazione gratuita nei casi suddetti, farà, a titolo di reciprocità, lo stesso trattamento, dalla stessa data, per i certificati di origine che accompagnano le merci danesi destinate in Italia. Resta pure inteso che eguale trattamento si farà per la vidimazione delle fatture commerciali qualora la vidimazione fosse richiesta.

Voglia gradire, Signor Ministro, l'espressione della mia più alta considerazione.

MUSSOLINI

Sua Eccellenza

HARALD DE SCAVENIUS

Ministro di Danimarca

ROMA

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI.

Numero di pubblicazione 896.

REGIO DECRETO 11 febbraio 1929, n. 275.

Regolamento per la professione di perito industriale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 7 della legge 24 giugno 1923, n. 1395;
Visto l'art. 23 della legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con i Ministri per l'interno, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'economia nazionale e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il titolo di perito industriale spetta a coloro, che abbiano conseguito il diploma di perito industriale in un Regio istituto industriale del Regno (ex Regio istituto di terzo grado), oppure nelle sezioni d'istituto industriale presso le Regie scuole industriali o nelle ex sezioni industriali di Regi istituti tecnici, ovvero in altri istituti, i cui diplomi, in quest'ultimo caso, dal Ministero competente siano riconosciuti equipollenti a quelli rilasciati dai Regi istituti o dalle Regie scuole predette.

Art. 2.

Presso ogni locale associazione sindacale dei periti industriali legalmente riconosciuta è costituito l'albo dei periti industriali, in cui sono iscritti coloro che, trovandosi nelle condizioni stabilite dal presente regolamento, abbiano la residenza entro la circoscrizione dell'associazione medesima.

Per ogni iscritto sarà indicato, nell'albo, per quali rami di attività professionale la iscrizione ha luogo.

Art. 3.

La tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti sono affidate, a termini dell'art. 12 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, alle associazioni sindacali legalmente riconosciute, le quali vi attendono a mezzo di un Comitato, composto di cinque membri, se il numero degli iscritti nell'albo non supera 200, e di sette membri negli altri casi. Fanno parte del Comitato anche due membri supplenti, che sostituiscono gli effettivi, in caso di assenza o di impedimento.

I componenti del Comitato devono essere iscritti nell'albo professionale. Essi sono nominati con decreto del Ministro per la giustizia e gli affari di culto fra coloro che la competente associazione sindacale designerà in numero doppio; durano in carica due anni e, scaduto il biennio, possono essere riconfermati.

Il Comitato elegge nel suo seno il presidente e il segretario; decide a maggioranza, e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Art. 4.

Per essere iscritto nell'albo dei periti industriali è necessario:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;

b) godere dei diritti civili e non aver riportato condanna alla reclusione o alla detenzione per tempo superiore ai cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termini del Codice di procedura penale;

c) aver conseguito uno dei diplomi indicati nell'art. 1.

In nessun caso possono essere iscritti nell'albo, e, qualora vi si trovino iscritti, debbono essere cancellati, coloro che abbiano svolto una pubblica attività in contraddizione con gli interessi della Nazione.

Art. 5.

La domanda per l'iscrizione è diretta al Comitato presso l'associazione sindacale nella cui circoscrizione l'aspirante risiede; è redatta in carta da bollo ed accompagnata dai documenti seguenti:

1° atto di nascita;

2° certificato di residenza;

3° certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;

4° certificato di cittadinanza italiana o certificato di cittadinanza dello Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;

5° diploma rilasciato da uno degli Istituti d'istruzione indicati nell'art. 1.

Art. 6.

Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo; ma è consentito il trasferimento da un albo all'altro, contemporaneamente alla cancellazione della iscrizione precedente.

Art. 7.

Gli impiegati dello Stato e delle altre Amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione, non possono essere iscritti nell'albo; ma, in quanto sia consentito, a norma degli ordinamenti medesimi, il conferimento di speciali incarichi, questi potranno loro essere affidati, pure non essendo essi iscritti nell'albo.

I suddetti impiegati, ai quali sia invece consentito l'esercizio della professione, possono essere iscritti nell'albo; ma sono soggetti alla disciplina del Comitato soltanto per ciò che riguarda il libero esercizio. In nessun caso la iscrizione nell'albo può costituire titolo per quanto concerne la loro carriera.

Art. 8.

L'albo, stampato a cura del Comitato, deve essere comunicato alle cancellerie della Corte d'appello e dei Tribunali della circoscrizione a cui l'albo stesso si riferisce, al Pubblico Ministero presso le autorità giudiziarie suddette, ai Consigli provinciali dell'economia nella circoscrizione medesima e alla segreteria della Commissione centrale, di cui all'art. 15.

Agli uffici, a cui deve trasmettersi l'albo, a termini del precedente comma, sono comunicati altresì i provvedimenti individuali di iscrizione o cancellazione dall'albo, nonchè di sospensione dall'esercizio della professione.

Art. 9.

Il Comitato rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione. L'iscrizione in un albo ha effetto per tutto il territorio del Regno.

Art. 10.

La cancellazione dall'albo, oltre che per motivi disciplinari, giusta l'articolo seguente, è pronunciata dal Comitato, su domanda o in seguito a dimissioni dell'interessato, ovvero d'ufficio o su richiesta del procuratore del Re, nei casi:

a) di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili;

b) di trasferimento dell'iscritto in un altro albo.

Art. 11.

Le pene disciplinari, che il Comitato può applicare, per gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della professione, sono:

a) l'avvertimento;

b) la censura;

c) la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi;

d) la cancellazione dall'albo.

L'avvertimento è dato con lettera raccomandata a firma del presidente del Comitato.

La censura, la sospensione e la cancellazione sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.

Il Comitato deve comunicare all'associazione sindacale provvedimenti disciplinari presi contro i professionisti, che facciano anche parte della detta associazione, e questa deve comunicare al Comitato i provvedimenti adottati contro coloro che siano anche iscritti nell'albo.

Art. 12.

L'istruttoria, che precede il giudizio disciplinare, può essere promossa dal Comitato su domanda di parte, o su richiesta del pubblico ministero, ovvero d'ufficio, in seguito deliberazione del Comitato, ad iniziativa di uno o più membri.

Il presidente del Comitato, verificati sommariamente fatti, raccoglie le opportune informazioni e, dopo di aver inteso l'inculpato, riferisce al Comitato, il quale decide se vi sia luogo a procedimento disciplinare.

In caso affermativo, il presidente nomina il relatore, fissa la data della seduta per la discussione e ne informa almeno dieci giorni prima l'inculpato, affinché possa presentare le sue giustificazioni sia personalmente, sia per mezzo di documenti.

Nel giorno fissato il Comitato, sentiti il rapporto del relatore e la difesa dell'inculpato, adotta le proprie decisioni.

Ove l'inculpato non si presenti o non faccia pervenire documenti a sua discolpa, nè giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

Art. 13.

Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il Comitato, secondo le circostanze, può eseguire la cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione. Quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca.

Qualora si tratti di condanna, che impedirebbe la iscrizione, è sempre ordinata la cancellazione dall'albo.

Art. 14.

Colui che è stato cancellato dall'albo può a sua richiesta essere riammesso, quando siano cessate le ragioni che hanno motivato la sua cancellazione.

Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale, la domanda di nuova iscrizione non può essere fatta che quando sia ottenuta la riabilitazione, giusta le norme del Codice di procedura penale.

Se la cancellazione è avvenuta in seguito a giudizio disciplinare per causa diversa da quella indicata nel comma precedente, la iscrizione può essere chiesta quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'albo.

Se la domanda non è accolta, l'interessato può ricorrere in conformità dell'articolo seguente.

Art. 15.

Le decisioni del Comitato, in ordine alla iscrizione o alla cancellazione dall'albo, nonchè ai giudizi disciplinari, sono notificate agli interessati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, salva la disposizione dell'art. 1 comma 3, per quanto concerne la notificazione di decisioni che pronunziano i provvedimenti disciplinari ivi indicati.

Contro le decisioni anzidette, entro 30 giorni dalla notificazione, è dato ricorso, tanto all'interessato quanto al Procuratore del Re, alla Commissione centrale per gli ingegneri e gli architetti, di cui all'art. 14 del regolamento approvato con R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, e all'art. 4 d

R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2145. Però, quando la Commissione decide su questi ricorsi, i quattro membri ingegneri e i due membri architetti, nominati su designazione del Sindacato nazionale degli ingegneri e, rispettivamente, del Sindacato nazionale degli architetti, sono sostituiti da sei membri nominati fra coloro che saranno designati in numero doppio dal direttorio del Sindacato nazionale dei periti. I detti membri devono essere iscritti nell'albo dei periti industriali; durano in carica tre anni, ma alla scadenza possono essere riconfermati.

Nello stesso termine di trenta giorni il ricorso preveduto nel comma precedente è concesso al direttorio del Sindacato nazionale, il quale può delegare uno dei propri membri a presentare e sostenere il ricorso medesimo.

Contro le decisioni della Commissione centrale è ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione per incompetenza o eccesso di potere.

Art. 16.

Spettano ai periti industriali, per ciascuno nei limiti delle rispettive specialità di meccanico, elettricista, edile, tessile, chimico, minerario, navale ed altre analoghe, le funzioni esecutive per i lavori alle medesime inerenti.

Possono inoltre essere adempite:

a) dai periti industriali di qualsiasi specialità, per ciascuno entro i limiti delle medesime, mansioni direttive nel funzionamento industriale delle aziende pertinenti alle specialità stesse;

b) dai periti edili anche la progettazione e direzione di modeste costruzioni civili, senza pregiudizio di quanto è disposto da speciali norme legislative, nonché la misura, contabilità e liquidazione dei lavori di costruzione;

c) dai periti navali anche la progettazione e direzione di quelle costruzioni navali alle quali sono abilitati dal titolo in base a cui conseguirono la iscrizione nell'albo dei periti;

d) dai periti meccanici, elettricisti ed affini la progettazione, la direzione e l'estimo delle costruzioni di quelle semplici macchine ed installazioni meccaniche o elettriche, le quali non richiedano la conoscenza del calcolo infinitesimale.

Art. 17.

Le disposizioni del precedente articolo valgono ai fini della delimitazione della professione di perito industriale e non pregiudicano quanto può formare oggetto dell'attività di altre professioni.

Art. 18.

Le perizie e gli incarichi su quanto forma oggetto della professione di perito industriale possono essere affidati dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni soltanto agli iscritti nell'albo dei periti industriali, salvo il disposto dell'art. 7.

Peraltro le perizie e gli incarichi anzidetti possono essere affidati a persone non iscritte nell'albo quando si tratti di casi di importanza limitata, ovvero non vi siano nella località professionisti iscritti nell'albo, ai quali affidare la perizia o l'incarico.

Art. 19.

Spetta all'Associazione sindacale:

a) di curare che siano repressi l'uso abusivo del titolo di perito industriale e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia al procuratore del Re;

b) di compilare ogni triennio la tariffa professionale. Questa deve essere approvata dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione;

c) di determinare ed esigere il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti. Essa cura altresì la ripartizione e l'esazione del contributo, che la Commissione centrale, costituita nel modo indicato nell'art. 15, stabilirà per le spese del suo funzionamento, giusta l'art. 18 del regolamento approvato con R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537.

L'Associazione sindacale comunica l'elenco dei soci morosi al Comitato, il quale apre contro di essi procedimento disciplinare.

La stessa Associazione tiene distinta la contabilità relativa ai contributi, di cui al presente articolo, da quella dei contributi sindacali.

Art. 20.

I Comitati sono sottoposti alla vigilanza del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, il quale la esercita direttamente, ovvero per il tramite dei procuratori generali presso le Corti di appello e dei procuratori del Re. Egli sorveglia alla esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari riguardanti la formazione, la tenuta dell'albo e, in generale, l'esercizio della professione.

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto può inoltre, con suo decreto, sciogliere il Comitato, ove questo, richiamato all'osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli o nel non adempierli, ovvero per altri gravi motivi. In tal caso le attribuzioni del Comitato sono esercitate dal presidente del Tribunale o da un giudice da lui delegato, fino a quando non si sia provveduto alla nomina di un nuovo Comitato.

Eguualmente, nel caso di scioglimento del Consiglio direttivo dell'Associazione sindacale, il Ministro per la giustizia e gli affari di culto ha facoltà di disporre, con suo decreto, che il Comitato cessi di funzionare e che le sue attribuzioni siano esercitate dal presidente del Tribunale.

Art. 21.

Coloro, i quali dimostrino con titoli di avere esercitato anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento lodevolmente per dieci anni la professione di perito industriale e di avere cultura sufficiente per l'esercizio della professione stessa, possono ottenere la iscrizione.

A tale effetto gli interessati devono presentare istanza, con i relativi documenti, al Ministero della pubblica istruzione, entro il termine perentorio di un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento. Alla istanza deve unirsi la quietanza dell'ufficio del registro, che attesti il versamento all'Erario dello Stato della somma di L. 300.

Sui titoli presentati giudica inappellabilmente una Commissione, nominata dal Ministro per la pubblica istruzione e composta di cinque membri, tre scelti tra i docenti negli istituti superiori o secondari e due fra i liberi professionisti.

La Commissione, qualora decida favorevolmente, indica il ramo dell'attività professionale per cui può essere concessa l'iscrizione e trasmette la domanda al Comitato. Questo, ove concorrano le altre condizioni stabilite dal presente regolamento, procede alla iscrizione del richiedente nell'albo; in caso contrario il Comitato respinge la domanda, salvo all'interessato il ricorso alla Commissione centrale, in conformità dell'art. 15.

Il Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto, ha facoltà di emanare le disposizioni che potranno occorrere per il funzionamento della Commissione di cui al presente articolo.

Art. 22.

Il presidente del Tribunale del capoluogo di Provincia, o un giudice da lui delegato, provvede alla prima formazione dell'albo dei periti industriali, in base alle domande che gli interessati abbiano presentato nella cancelleria del Tribunale entro il termine di sei mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento.

Formato l'albo, il Ministro per la giustizia e gli affari di culto, d'intesa col Ministro per la corporazioni, stabilirà, con suo decreto, la data da cui incominceranno a funzionare i Comitati menzionati nell'art. 3.

Fino alla emanazione del decreto, di cui al comma precedente, la custodia dell'albo rimarrà affidata al presidente del Tribunale. Egli, o un giudice da lui delegato, decide sulle nuove domande che siano presentate, e provvede altresì, di ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero, in ordine alla cancellazione dall'albo nel caso di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisca impedimento alla iscrizione.

Contro le decisioni adottate dal presidente del Tribunale a norma del presente articolo, è dato ricorso alla Commissione centrale, in conformità dell'art. 15.

Art. 23.

Gli albi dei periti industriali dei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, comprenderanno un elenco, speciale e transitorio, nel quale saranno inseriti i tecnici, che, nella legislazione della cessata monarchia austro-ungarica, erano denominati « *maurermeister* ».

Ai detti tecnici spettano il titolo di perito edile e la facoltà di progettare e di dirigere costruzioni, secondo le norme della legislazione della cessata monarchia austro-ungarica, che regolavano le attribuzioni dei tecnici stessi nel momento in cui, nei territori precedentemente indicati, erano in vigore le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211; senza pregiudizio di quanto è disposto da speciali norme legislative.

Per ottenere la iscrizione nell'elenco gli interessati devono, nel termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, presentare domanda, con i relativi documenti, al presidente del Tribunale. Questi decide sulla domanda, accordando o negando la iscrizione nell'albo, e contro la sua decisione è ammesso ricorso alla Commissione centrale, in conformità dell'art. 15.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — BELLUZZO
— GIURIATI — MARTELLI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 282, foglio 30. — FERZI.

Numero di pubblicazione 897.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 febbraio 1929, n. 283.

Disposizioni in materia di edilizia popolare ed economica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, che approva il testo unico delle leggi per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia, e le successive disposizioni in materia;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di emanare norme varie in materia di edilizia popolare ed economica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei casi in cui soci di cooperative edilizie mutualitarie della Cassa depositi e prestiti con contributo statale nel pagamento di una parte degli interessi, abbiano perduto o perdano la qualità di socio, oppure la prenotazione o assegnazione dell'alloggio, ai sensi delle disposizioni vigenti, è in facoltà del Ministro per i lavori pubblici, fino alla stipulazione dei mutui edilizi individuali, di disporre coattivamente con suo decreto, da emanarsi di concerto con quello per le finanze, il trapasso di proprietà alla cooperativa delle aree su cui sorgono le costruzioni nonchè di parte o di tutte le zone annesse, acquistate in proprio dai detti soci.

Le cooperative sono tenute a corrispondere ai soci proprietari soltanto il prezzo di costo del terreno.

Il provvedimento ministeriale ha tutti gli effetti del decreto prefettizio di espropriazione per causa di pubblica utilità. Esso è insindacabile, e non è soggetto ad alcun gravame nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale.

Le norme di cui al presente articolo sono applicabili anche alle cooperative tra ferrovieri, ed in tal caso il provvedimento rientra nella competenza del Ministro per le comunicazioni.

Art. 2.

L'articolo 18 del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985, deve intendersi nel senso che gli affittuari non possono, per effetto della avvenuta locazione, essere iscritti soci, salvo che vi abbiano diritto per altro titolo.

Le cooperative devono provvedere alla cancellazione di quelli che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, inserendoli, ove essi ne facciano domanda documentata secondo le disposizioni vigenti, tra gli aspiranti soci, al posto che sarebbe loro spettato riferibilmente alla data in cui conseguirono la qualità di socio.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano a quei soci affittuari che, anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, abbiano già ottenuto l'assegnazione in proprio di un alloggio.

Art. 3.

All'art. 3 della legge 17 agosto 1928, n. 2102, che converte in legge il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1765, è sostituito il seguente: